

STATUTO

PERCORSI PER CRESCERE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUSCIANO CE VIA FRATELLI CERVI
3

Numero REA: CE - 253098

Codice fiscale: 03553580618

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-06-2023 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI -		ALLEGATO "A" Al rep. 105.547 Alla racc. 19.934
Art.1 - E' costituita una società cooperativa avente la seguente denominazione:		
"PERCORSI PER CRESCERE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"		
La società è retta dalla disciplina delle cooperative a mutualità prevalente, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, nonchè dalle norme in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili. Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile. La società ha sede nel Comune di Lusciano (CE), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disp.att. c.c.. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma precedente. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. La durata della società è fissata		

3 di 35

	ai sensi dell'art. 10 comma 8 del decreto legislativo n.	
	460/97. La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di lucro ed ha anche per	
	scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata, continuità di occupazione e le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali per i soci lavoratori. La	
	cooperativa e' a mutualità prevalente e quindi, nello	
	svolgimento della sua attività, si avvale prevalentemente	
	delle prestazioni lavorative dei soci o degli apporti di beni	
	e servizi dei soci. La cooperativa, infine, ha per scopo	
	quello di fornire servizi ai soci "fruitori". La società per	
	il perseguimento delle dette finalità si propone di esercitare	
	le seguenti attività: - l'individuazione e lo studio di	
	metodologie didattiche innovative per agevolare	
	l'apprendimento in aula ed a distanza; - educazione,	
	istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003,	
	n.ro 53, recante delega al Governo per la definizione delle	
	norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle	
	prestazioni in materia di istruzione e formazione	
	professionale; - formazione universitaria e post-	
	universitaria; - formazione extra-scolastica, finalizzata alla	
	prevenzione della dispersione scolastica ed al successo	
	scolastico e formativo; - ricerca ed erogazione di servizi	
	culturali; - assistenza sociale, ai sensi della legge 8	
	novembre 2000, n.ro 328, recante legge quadro per la	

	realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi	
	sociali; - servizi strumentali alle imprese sociali, di cui	
	all'articolo 2, primo comma, lettera M) del decreto	
	legislativo del 24 marzo 2006, n.ro 155; - la realizzazione di	
	attività di formazione, progettazione, qualificazione,	
	riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento	
	professionale, a favore dei lavoratori, giovani ed adulti	
	nonchè degli apprendisti e dei lavoratori studenti; - la	
	promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività	
	formative, professionali, culturali e sociali per i lavoratori	
	italiani ed esteri migranti o emigrati in Italia e all'estero:	
	- la realizzazione di attività di istruzione e di educazione	
	popolare a favore dei giovani e degli adulti, in conformità	
	alla legge ed in attuazione dei contratti collettivi di	
	lavoro; - lo svolgimento di attività di informazione e di	
	sensibilizzazione ai problemi socio-economici e del mercato	
	del lavoro nonché di orientamento per le scelte professionali	
	e di raccordo tra domanda ed offerta di lavoro; - la	
	realizzazione di percorsi formativi di periodico aggiornamento	
	del proprio personale direttivo, docente e degli operatori	
	tecnici ed amministrativi; - la realizzazione di attività di	
	preparazione ad esami scolastici e concorsi a favore dei	
	lavoratori occupati e non; - la realizzazione diretta od in	
	collaborazione con istituzioni ed enti sia pubblici che	
	privati, nazionali ed internazionali, e con la regione	

	Campania ed altri enti locali di attività di ricerca, di	
	studio, di sperimentazione e di assistenza tecnica e	
	scientifica in armonia con i propri scopi; - la promozione,	
	l'organizzazione e la partecipazione a studi, convegni,	
	dibattiti ed inchieste in materia economica e sociale,	
	sull'organizzazione del lavoro e sulle professionalità e,	
	comunque, sui problemi che si connettono anche indirettamente	
	alla formazione professionale, sociale e culturale dei	
	lavoratori occupati e non; - l'elaborazione, la pubblicazione	
	e la diffusione di documentazioni, studi e ricerche e	
	materiale didattico-formativo; - la partecipazione attraverso	
	specifiche intese ad attività ed iniziative promosse o gestite	
	unitariamente da enti di formazione professionale; - la	
	promozione, attraverso gli enti bilaterali, o specifici	
	accordi con settori imprenditoriali merceologici o singole	
	imprese, la formazione continua e l'attività di aggiornamento	
	nell'ambito di processi di ristrutturazione e di	
	riconversione; - attività di formazione continua in sanità; -	
	lo svolgimento di attività di consulenza rivolta a lavoratori	
	e non, nonchè attività di consulenza aziendale, direzionale e	
	strategica. La società si propone, altresì, di svolgere le	
	seguenti ulteriori attività: - eseguire interventi di tipo	
	socio - psico - pedagogico di assistenza sociale anche a	
	domicilio, di aiuto domestico, di assistenza scolastica a	
	soggetti portatori di handicap di qualsiasi natura e causa, di	

	ogni razza e cittadinanza e di ogni età; - svolgere servizi di	
	aiuto personale, di affido familiare, presso persone e nuclei	
	familiari, ed attività a tutela dell'infanzia e	
	dell'adolescenza; - organizzare e gestire comunità alloggio,	
	case famiglie, gruppi appartamento e fattorie didattiche; -	
	organizzare e gestire comunità alloggio per malati terminali e	
	fornire agli stessi anche assistenza domiciliare; - istituire	
	e gestire o adattare centri di riabilitazione o centri socio-	
	educativi per lo sviluppo della potenzialità creative e socio-	
	comunitarie compresi laboratori artigianali; - offrire cure e	
	riabilitazione a persone affette da malattie mentali e ai	
	soggetti con difficoltà psico - motorie e/o sensoriale anche	
	in caso di degenze presso case di cura, di riposo, di	
	residenza e nei luoghi di villeggiatura pubblici e privati; -	
	eseguire servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico	
	compreso quello riabilitativo per persone disagiate; -	
	organizzare soggiorni terapeutici riabilitativi e ricreativi	
	in italia e all'estero; - stipulare convenzioni con comuni,	
	province, regioni, ministeri e con tutti gli enti subordinati,	
	A.S.L., comunità; - gestire, mediante l'istituzione,	
	l'adattamento e l'organizzazione di centri polivalenti,	
	attività ricreative, culturali e del tempo libero (cineforum,	
	teatro, sale lettura, sale tv e simili) finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita; - organizzare ed	
	istituire corsi di assistenza materiale - domiciliare -	

	fisioterapia - psicomotricità - logopedia - infermiere,	
	insegnanti di sostegno e di tutte le altre figure che la legge	
	prevede; detti corsi sono indirizzati ai soci della	
	cooperativa ed a persone esterne compresi enti pubblici e	
	privati, associazioni ed altri; - promuovere attività di	
	formazione, orientamento ed informazione nell'ambito delle	
	attività inerenti ai bisogni dell'età geriatrica; - progettare	
	e gestire attività di sostegno della terza età; - promuovere	
	iniziative di prevenzione, riduzione del danno, inserimento	
	lavorativo ed interventi innovativi nell'ambito dell'uso ed	
	abuso di sostanze psicotrope; - attività di progettazione e	
	realizzazione di interventi a favore di handicappati gravi; -	
	favorire la solidarietà sociale nei confronti della povertà; -	
	promuovere e progettare attività inerenti la new-economy, con	
	referimento all'orientamento, formazione ed informazione; -	
	promuovere iniziative e organizzare, in collaborazione con	
	enti pubblici e privati, misure a tutela dell'ambiente e del	
	patrimonio artistico, culturale e architettonico ivi comprese	
	le biblioteche, attraverso la gestione di iniziative di	
	turismo sociale; - promuovere iniziative dirette	
	all'approfondimento della conoscenza dei fenomeni sociali, con	
	particolare riferimento a quelli criminosi, sensibilizzando e	
	informando l'opinione pubblica alla cultura della legalità per	
	la crescita culturale di una comunità alternativa alla	
	camorra, con interventi sia nelle scuole che nell'area del	

9 di 35

10 di 35

11 di 35

12 di 35

	mente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare	
	al suo esercizio ed al suo sviluppo, inclusi fra essi:	
	- le persone svantaggiate, precedentemente indicate, compati-	
	bilmente con il loro stato soggettivo;	
	- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività co-	
	stituenti l'oggetto della società, come consentito espressa-	
	mente dall'art. 11 della Legge n.ro 381/91;	
	- e, come consentito espressamente dall'art. 10 della Legge	
	n.ro 381/91, gli esercenti attività di assistenza e consulenza	
	di cui alla Legge 23 novembre 1939 n.ro 1815.	
	Possono infine essere ammessi come soci anche elementi tecnici	
	ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della cooperativa.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio im-	
	prese in concorrenza con quella della cooperativa. I soci per-	
	seguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma as-	
	sociata e con la prestazione della propria attività lavorati-	
	va, continuità di occupazione e le migliori condizioni econo-	
	miche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento de-	
	gli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordi-	
	nata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autono-	
	ma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non	
	occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legi-	

	slazione italiana. La prestazione di lavoro del socio e il re-	
	lativo trattamento economico e normativo, e in generale i cri-	
	teri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutua-	
	listica tra la società ed i soci, sono disciplinati da apposi-	
	to/i Regolamento/i, redatto/i dall'organo amministrativo, ed	
	approvato/i dall'assemblea dei soci, a termini della legge	
	n.142/2001 e s.m.i. e dell'art.2521 ultimo comma codice civi-	
	le. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutua-	
	listici deve essere rispettato il principio di parità di trat-	
	tamento.	
	SOCI FRUITORI della cooperativa sono i diretti destinata-	
	ri/beneficiari dei servizi socio-sanitari ed educativi della	
	cooperativa, i quali, al fine di acquisire e mantenere le abi-	
	lità necessarie ad una integrazione sociale soddisfacente,	
	partecipano alla cooperativa anche per ottenerne strumenti e	
	servizi in grado di fornire loro l'accesso al lavoro e alla	
	socialità.	
	Ai detti soci fruitori le attività formative, educative, e so-	
	ciali della cooperativa sono erogate in collegamento e/o coor-	
	dinamento e/o collaborazione e/o convenzione e/o in applica-	
	zione di accordi contrattuali con enti locali, strutture pub-	
	bliche e/o private.	
	I soci fruitori, che non possono superare il limite numerico	
	contemplato dall'art. 2527 3 comma c.c., sono iscritti in ap-	
	posita sezione del libro soci.	

Ai soci fruitori si applicano, per il resto, le medesime disposizioni che regolano i soci ordinari, incluse quelle relative a diritti, obblighi, ammissione, recesso ed esclusione.

SOCI VOLONTARI: I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private. I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del li-	
	bro soci.	
	- SOCI SOVVENTORI: possono essere ammessi alla Cooperativa so-	
	ci sovventori, di all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59	
	secondo le modalità ivi previste.	
	Art. 4 - Chi desidera diventare socio deve presentare all'Or-	
	gano Amministrativo domanda scritta, nella quale dichiarare di	
	obbligarsi all'osservanza del presente Statuto e delle delibe-	
	razioni degli Organi sociali indicando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadi-	
	nanza e codice fiscale, titolo di studio, recapiti telefonici,	
	indirizzo di posta elettronica (se in possesso) e fotocopia di	
	un valido documento di riconoscimento;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti previsti	
	dall'art. 3 del presente Statuto;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere.	
	Art. 5 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio	
	decide l'Organo Amministrativo, il quale comunica all'interes-	
	sato la decisione a mezzo lettera raccomandata anche a mano,	
	motivando l'eventuale diniego.	
	Art. 6 - Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo del-	
	le quote sottoscritte, il soprapprezzo eventualmente determi-	
	nato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su	

	proposta degli amministratori.	
	Entro trenta giorni dalla data della comunicazione di ammis-	
	sione e solo dopo aver adempiuto ai suddetti obblighi si di-	
	venta soci e si è iscritti nel libro dei soci.	
	Art. 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione,	
	in base all'art. 3 del presente Statuto;	
	b) che non si trovi in condizione di cooperare alla attuazione	
	degli scopi sociali.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i mo-	
	tivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legitti-	
	mino il diritto di recesso. Il recesso deve essere annotato	
	nel libro soci.	
	Art. 8 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'Or-	
	gano Amministrativo essere escluso il socio:	
	a) che non osservi le disposizioni dello Statuto o del Regola-	
	mento previsto dall'art. 25 del presente Statuto oppure le de-	
	liberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;	
	b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;	
	d) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli	
	obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	e) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella	

	della società;	
	f) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare mo-	
	ralmente e materialmente la società o fomenti dissidi e disor-	
	dine tra i soci.	
	Nel caso indicato alla lettera d) il socio inadempiente deve	
	essere invitato, mediante lettera raccomandata, a mettersi in	
	regola e l'esclusione potrà aver luogo non prima di un mese	
	dal detto invito, previo esame dell'Organo Amministrativo e	
	sempre che il socio resti inadempiente.	
	Art. 9 - Nel caso di decesso del socio, gli eredi o legatari	
	possono subentrare nella società in qualità di soci, purchè	
	possiedano i requisiti richiesti nell'art. 3 del presente Sta-	
	tuto e l'Organo Amministrativo esprima il proprio parere favo-	
	revole. Se i successori sono più di uno nominano un rappresen-	
	tante comune, salvo che la quota sia divisibile e l'organo am-	
	ministrativo consenta la divisione.	
	Art.10 - Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo per i ca-	
	si di cui agli artt. 5, 8 e 9 devono essere comunicate a mezzo	
	lettera raccomandata all'interessato nei termini stabiliti	
	dalla legge.	
	Art.11 - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari	
	del socio defunto, quando per essi non trova applicazione	
	l'art. 9, avranno diritto soltanto al rimborso del valore no-	
	minale delle somme versate oppure della minor somma risultante	
	dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo sciogli-	

	mento del rapporto sociale limitatamente al socio. La domanda	
	di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a	
	pena di decadenza, nel termine di un anno della chiusura del	
	detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettan-	
	ti a soci uscenti o agli eredi o legatari di soci defunti, sa-	
	ranno devolute alla riserva ordinaria. In ogni caso i soci re-	
	ceduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o l'esclusione sono avvenuti:	
	a) verso la società per il pagamento dei conferimenti non ver-	
	sati;	
	b) verso terzi nel limite delle quote sottoscritte e non ver-	
	sate per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno	
	in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o i legatari del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 12 - Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal Capitale sociale che è variabile ed è formato da un nu-	
	mero illimitato di quote non inferiore e non superiore ai li-	
	miti consentiti dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi	
	di gestione di cui all'art. 14 del presente Statuto, con le	
	quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi	
	ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art. 11	
	del presente Statuto, dalle tasse di ammissione, da qualunque	

	altro bene che pervenga alla società per atto di liberalità;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertu-	
	ra di particolari rischi od in previsione di oneri futuri.	
	Art.13 - L'importo delle quote sottoscritte deve essere versa-	
	to completamente entro un mese dalla ricezione della comunica-	
	zione della delibera di ammissione alla cooperativa.	
	Nessun socio può possedere tante quote il cui importo superi	
	il limite massimo stabilito dalle vigenti disposizioni di leg-	
	ge.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né	
	essere cedute con effetto nei riguardi della società senza	
	l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art.14 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo am-	
	ministrativo provvede alla redazione del Bilancio, previo	
	esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata pru-	
	denza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge,	
	della relazione degli amministratori di cui al primo comma	
	dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificata-	
	mente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento de-	
	gli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperati-	
	vo della Società, nonchè evidenziando nella nota integrativa,	
	ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, le con-	

	dizioni di prevalenza mutualistica.	
	I residui attivi del Bilancio saranno così ripartiti:	
	Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno	
	così destinati nel rispetto dei principi della mutualità pre-	
	valente di cui all'art.2514 C.C.:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva le-	
	gale;	
	b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti	
	stabiliti dalla legge e dal presente statuto;	
	d) un dividendo ai soci operatori in misura non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato, con la precisazione che non possono essere distribuiti	
	utili ai soci operatori se il rapporto tra il patrimonio	
	netto ed il complessivo indebitamento della società è superio-	
	re ad un quarto;	
	e) l'eventuale ulteriore rimanenza al fondo di riserva legale.	
	L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sul-	
	la destinazione dei ristorni nel rispetto delle vigenti dispo-	
	sizioni di legge; in ogni caso la ripartizione dei ristorni ai	
	soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità de-	
	gli scambi mutualistici; nella delibera di distribuzione dei	
	ristorni ai soci l'assemblea potrà valersi delle facoltà pre-	

	viste dall'articolo 2545 sexies c.c.	
	In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio so-	
	ciale sarà obbligatoriamente devoluto, dedotto soltanto il ca-	
	pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto so-	
	pra, sia devoluta al fondo di riserva ordinaria la totalità	
	dei residui attivi risultanti dal Bilancio. Le riserve non so-	
	no ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società.	
	ORGANI SOCIALI	
	<u>- Assemblea -</u>	
	Art.15 - L'assemblea ordinaria è convocata dall'Organo Ammini-	
	strativo presso la sede sociale, o altrove purché in Italia,	
	ogni anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoven-	
	ti) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro	
	180 (centottanta) giorni quando lo richiedono particolari esi-	
	genze relative alla struttura ed all'oggetto della società: in	
	questi casi gli amministratori segnalano nella relazione pre-	
	vista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione.	
	Inoltre l'assemblea ordinaria è convocata per:	
	a) la nomina degli amministratori;	
	b) la determinazione del compenso degli amministratori a norma	
	del art. 20 del presente Statuto;	
	c) la determinazione della tassa di ammissione e dell'eventua-	

	le soprapprezzo;	
	d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.	
	L'assemblea potrà anche deliberare sulla eventuale responsabi-	
	lità degli amministratori.	
	Art. 16 - L'Organo Amministrativo potrà convocare l'assemblea	
	tutte le volte che lo riterrà opportuno ed utile alla gestione	
	sociale. Quando ne fosse fatta richiesta da almeno 1/10 (un	
	decimo) dei soci, l'Organo Amministrativo sarà tenuto a convo-	
	care senza ritardi l'assemblea.	
	La convocazione è fatta dall'organo amministrativo nei casi e	
	con le modalità di legge. L'avviso di convocazione deve conte-	
	nere gli elementi prescritti dall'art. 2366 c.c., e può preve-	
	dere la data della seconda convocazione che potrà tenersi sin	
	dal giorno successivo a quello stabilito per la prima. L'avvi-	
	so deve essere inviato ai soci ed agli altri aventi diritto	
	con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'av-	
	venuto ricevimento all'indirizzo o al recapito del socio de-	
	stinatario risultante dal libro soci, almeno 8 (otto) giorni	
	prima di quello fissato per la riunione.	
	Art.17 - L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trat-	
	tare quando: in prima convocazione sono presenti o rappresen-	
	tati tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei	
	soci stessi; in seconda convocazione qualunque sia il numero	
	dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	

	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei	
	soci presenti o rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto e dello scopo sociale, sulla sua	
	trasformazione, tanto in prima che in seconda convocazione, le	
	deliberazioni dovranno essere prese col voto favorevole di più	
	della metà dei voti di tutti i soci.	
	Nei casi di trasformazione della società e di cambiamento	
	dell'oggetto sociale i soci assenti o dissenzienti hanno di-	
	ritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso	
	deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti	
	all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e	
	dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data	
	della iscrizione della deliberazione nel registro delle Impre-	
	se.	
	Art.18 - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che ri-	
	sultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)	
	giorni. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'as-	
	semblea ma non potranno mai essere segrete. Ciascun socio ha	
	un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscrit-	
	te. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.	
	Ciascun socio può rappresentare al massimo tre deleghe.	
	Non possono essere delegati nè gli amministratori, nè i sinda-	

ci, nè i dipendenti della società.

Art.19 - L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria,

è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente

del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del con-

siglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano

di età (nel caso di nomina di più amministratori). La nomina

del Segretario dell'assemblea, che può essere un non socio, è

fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non de-

liberi diversamente.

Le deliberazioni devono risultare da verbale firmato dal Pre-

sidente dell'assemblea e dal segretario, trascritto sul libro

dei verbali dell'Assemblea.

- Organo Amministrativo -

Art.20 - La società può essere amministrata, su decisione dei

soci assunta in sede di nomina, da uno o più amministratori,

fino ad un massimo di cinque.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste co-

stituiscono il Consiglio di Amministrazione. E' tuttavia con-

sentito, laddove sia espressamente previsto all'atto della no-

mina che gli amministratori operino con metodo disgiuntivo,

con metodo congiuntivo (all'unanimità), ovvero con metodo mi-

sto (congiuntivo per alcuni atti e disgiuntivo per altri).

Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato, non

possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie

previste dall'art. 2381 cod. civ., i poteri in materia di am-

	missione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci, fermo re-	
	stando il disposto dell'art. 2542 comma 2 cod. civ..	
	Art. 21 - Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è	
	stato ricostituito.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, salvo	
	quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'eserci-	
	zio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri prov-	
	vedono a sostituirli, purchè la maggioranza sia sempre costi-	
	tuita da amministratori nominati dall'assemblea; gli ammini-	
	stratori così nominati restano in carica sino alla prossima	
	assemblea. Sempre nel caso di nomina del consiglio di ammini-	
	strazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei con-	
	siglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stes-	
	si, in caso di numero dispari, quelli rimasti in carica devono	
	convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei	
	mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con	
	quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti	
	o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un	

	solo amministratore, decadono tutti gli altri amministratori,	
	i quali devono, entro 15 (quindici) giorni sottoporre alla de-	
	cisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo;	
	nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria	
	amministrazione.	
	Art. 22 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento	
	della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i	
	suoi membri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto	
	previsto al successivo articolo 23, possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari	
	modalità purchè sia assicurato a ciascun amministratore il di-	
	ritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti	
	gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di	
	un unico documento ovvero di più documenti che contengano il	
	medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli	
	amministratori.	
	Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisio-	
	ne.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	

	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in	
	caso di parità prevale il voto di chi presiede.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comi-	
	tato Esecutivo, se nominato, risultano da processi verbali	
	trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge.	
	Art. 23 - La convocazione avviene mediante avviso spedito a	
	tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se no-	
	minati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adu-	
	nanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'av-	
	viso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione,	
	nonchè l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove,	
	purchè in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro	
	dell'Unione Europea.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e il revisore se	
	nominato.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà esse-	
	re trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Art. 24 - L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'am-	

	ministrazione ordinaria e straordinaria della società.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato ese-	
	cutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o	
	più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso	
	si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto	
	e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le at-	
	tribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c.	
	Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministrato-	
	ri non possono compiere separatamente alcuna operazione, salvi	
	i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evita-	
	re un danno alla società.	
	Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più	
	amministratori, in caso di opposizione di un amministratore	
	all'operazione che un altro intende compiere, competenti a de-	
	cidere sull'opposizione sono, per teste, i soci.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per	
	il compimento di determinati atti o categorie di atti, deter-	
	minandone i poteri.	
	Art. 25 - L'amministratore unico ha la rappresentanza generale	
	della società. In caso di nomina del consiglio di amministra-	
	zione, la rappresentanza generale della società spetta al pre-	
	sidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consi-	
	glieri delegati, se nominati.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza	

generale della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 26 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.27 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea. Nel regolamento potranno essere stabiliti anche i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se venissero costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti

della società.

- Collegio sindacale -

Art. 28 - La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dall'art.2435-bis del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge. Il Collegio sindacale, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplementi, eletti per la prima volta nell'atto costitutivo ed in prosieguo dell'assemblea dei soci. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale, ove nominato, esercita anche il controllo contabile; pertanto tutti i suoi membri devono rivestire la qualifica di revisori contabili ed essere iscritti nel relativo Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il collegio sindacale controlla l'Amministrazione della Cooperativa, sulla gestione ed i principi di corretta amministrazione, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I Sindaci devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per Legge; possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione

e controllo. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Art.29 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea, con maggioranza stabilita dall'art.17, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti ai sensi dell'art.11 comma 1 della legge n.59 del 31 gennaio 1992, ovvero, quando la cooperativa non aderisca ad alcuna associazione riconosciuta, a fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico a termini dell'art.26 del D.L. 14.12.1947 n.1577 e successive modificazioni. In caso di controversie decide il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale d'intesa con quelli delle Finanze e del Tesoro, udita la Commissione Centrale per le Cooperative.

Art.30 - La società può aderire ad associazioni riconosciute a tutti gli effetti ed in particolare a quelli del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n.1577.

- Clausola compromissoria -

Art.31 - Nei limiti in cui sia consentito dalla legge, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili re-

33 di 35

34 di 35

La presente copia su supporto informatico, in rispetto delle regole tecniche di cui all'art.3, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, è conforme all'originale documento su supporto analogico, e si rilascia per Uso del Registro Imprese, ai sensi dell'art.68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n.89 e dell'art.22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs.7 marzo 2005 n.82 e successive modifiche)
(Esente da bollo a norma del combinato disposto dell'art.10, comma 8, del D.lgs. 460/1997 e dell'art.27 bis della tabella allegata al D.P.R. 26.10.1972 n.642)
Aversa, 9 GIUGNO 2023
Firmato digitalmente: Elda Romano Notaio